

AS918 – LEGGE REGIONE UMBRIA N.18/2011 – RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO DELL'AGENZIA FORESTALE

Roma, 24 febbraio 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali
Ufficio II – Servizio politiche economiche e finanziarie

Con riferimento alla richiesta di parere da parte di codesto Dipartimento in merito alla legge della regione Umbria n. 18 del 27 dicembre 2011 *"Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale"*, pervenuta in data 16 febbraio 2012, l'Autorità, nella sua adunanza del 22 febbraio 2012, ha ritenuto di formulare alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

L'articolo 28 della citata legge, recante le *"disposizioni in materia di esecuzione di lavori ed opere"*, dispone quanto segue: *"L'Agenzia [forestale regionale] realizza lavori ed opere con procedura di evidenza pubblica. Qualora sussistano comprovati motivi, lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze previste all'articolo 19 possono essere realizzati in amministrazione diretta fino all'importo di 200.000,00 euro."*

Si osserva che l'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (cd. "Codice dei Contratti") prevede che i lavori assunti in amministrazione diretta non possano comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Si ricorda, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale in numerose pronunce, che la legislazione in materia di appalti pubblici è finalizzata, *inter alia*, a favorire condizioni di sviluppo competitive del mercato e a instaurare assetti concorrenziali dei contratti pubblici. Pertanto, l'ingiustificata o arbitraria sottrazione di quote di servizi, lavori e forniture al confronto competitivo, prescritto dalla normativa nazionale in tema di appalti, integra una violazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal TFUE e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Nel caso di specie, la norma segnalata introduce una soglia difforme e più alta, rispetto a quella indicata dal citato articolo 125 del Codice dei Contratti, per i lavori assunti in amministrazione diretta.

Essa, pertanto, ponendosi in aperto contrasto con il quadro normativo delineato dal Codice dei Contratti, limita fortemente il confronto competitivo che dovrebbe invece rappresentare lo strumento principe per garantire il corretto evolversi delle dinamiche di mercato ed il perseguimento dell'interesse pubblico.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa